

# **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE AD AULE PRESSO L’AREA “EX ALFA ROMEO”**

## **DOMANDE FREQUENTI O DI INTERESSE GENERALE**

*(Ultimo aggiornamento: 13/11/2018)*

### **QUESITO 1**

**È possibile partecipare alla gara come impresa singola, coprendo la categoria OS6 - a qualificazione non obbligatoria - con la OG1?**

### **RISPOSTA 1**

La categoria OS6 non rientra tra quelle a qualificazione obbligatoria ai sensi dell’Allegato A) al DPR 207/2010, come modificato dell’art. 12, comma 2, lettera b) del D.L. 47/2014, convertito dalla legge 80/2014.

Pertanto, il concorrente potrà eseguire direttamente le lavorazioni in categoria OS6 anche se non in possesso della specifica qualificazione, purché possieda una classifica di qualificazione nella categoria prevalente pari o superiore alla somma degli importi della categoria prevalente e della categoria scorporabile OS6. Nel caso specifico, il concorrente dovrà essere in possesso di una qualificazione nella categoria prevalente OG1 almeno nella classifica III-bis.

### **QUESITO 2**

**L’operatore economico in possesso dei requisiti nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta?**

### **RISPOSTA 2**

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.M. 10 novembre 2016, n. 248, il concorrente in possesso di qualificazione nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta. Pertanto, nell’appalto di cui trattasi, le lavorazioni in categoria OS28 o OS30 (entrambe in classifica I) potranno essere eseguite direttamente dal concorrente in possesso di qualificazione per la Categoria OG11 almeno nella classifica I.

### **QUESITO 3**

**Al fine di attestare la presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto è sufficiente sottoscrivere l’apposita dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione di cui al Paragrafo 15.1 del Disciplinare?**

### **RISPOSTA 3**

Si conferma che, così come è riportato al Paragrafo 11 - “Sopralluogo” del Disciplinare di gara, *“l’effettuazione del sopralluogo dovrà essere attestata dai concorrenti sottoscrivendo l’apposita dichiarazione contenuta nella Domanda di partecipazione di cui al Paragrafo 15.1 del Disciplinare”*.